



COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Via Roma, 40

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424

pec. comune.buggerru@pec.it

AREA LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZiate IN ATTUAZIONE DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA C) E D) PER LE SOLE LAVORAZIONI OG 11.

SI RENDE NOTO CHE

che il Comune di Buggerru intende procedere alla formazione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'appalto di lavori di importo inferiore e uguale alla soglia comunitaria.

Art.1 – Istituzione, oggetto, finalità e struttura dell'elenco

Attraverso il presente elenco, possono essere selezionati in attuazione dell'art. 50 comma 1 lett.

- c) almeno cinque operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) almeno 10 operatori economici per i lavori pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs 36/2023;

L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Buggerru, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

Alla formazione dell'Elenco si procede mediante preventiva pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale o altre forme di pubblicità senza oneri per l'Amministrazione, di un avviso pubblico contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa. L'elenco degli operatori economici è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per l'affidamento di contratti pubblici. Nell'elenco verranno iscritti gli operatori economici idonei ad essere invitati alle procedure di affidamento e che ne faranno domanda secondo le modalità e con le forme indicate dall'Avviso pubblico e relativi allegati a seguito dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'Elenco secondo quanto previsto ai successivi articoli 5 e 6.

Gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell'Elenco.

In ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente disciplinare. L'inclusione degli operatori nell'istituto Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori;

Il Comune di Buggerru non è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti.

Il Comune di Buggerru si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni il Comune di Buggerru darà adeguata informazione sul sito internet istituzionale nella *sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti – avvisi*.

La gestione del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco istituito con il presente disciplinare è di competenza del Comune di Buggerru al quale spetta:

- La preparazione degli atti istruttori;
- Il controllo a campione dei requisiti di ammissione;
- La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco;
- La redazione degli atti a rilevanza esterna.

L'utilizzo dell'Elenco è di esclusiva competenza dei Responsabili competenti in materia di lavori pubblici, i quali possono operare attraverso i RUP appositamente abilitati alla scelta degli operatori nel rispetto del codice degli appalti e delle norme operative riportate nel presente disciplinare.

Art.2 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione ha durata illimitata, fatta salva la verifica dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

Art.3 – Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui al comma 2, all'art. 65 (operatori economici) del codice appalti, compatibilmente con le tipologie di lavori individuate al successivo art. 4 del presente disciplinare.

Nei casi in cui chiedano l'iscrizione strutture costituite da più soggetti costituiti nella forma del Consorzio stabile si precisa che il rappresentante legale del Consorzio stabile dovrà dichiarare:

- la forma in cui è costituito il Consorzio;
- quali società costituiscono il Consorzio;

Relativamente alle forme di partecipazione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi quindi devono essere prodotte le dichiarazioni previste).

Art.4 – Articolazione dell'elenco Lavori

L'elenco è composto da una sezione categoria Lavori in **OG 11 “Impianti tecnologici”** con la suddivisione nelle seguenti fasce:

- **Esecutori di lavori di importo pari o sopra la soglia degli euro 150.000,00 e sino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 36/2023 Requisiti SOA**
 - **Fascia I: € 150.000,00 e per importi fino a € 309.600,00 – Soa I° Classifica**
 - **Fascia II°: € 309.600,01 e per importi fino a € 619.200,00 – Soa II° Classifica**
 - **Fascia III: € 619.200,01 e per importi fino a € 1.239.600,00 – Soa III° Classifica**
 - **Fascia IV: € 1.239.600,01 e per importi fino a € 1.800.000,00 – Soa III° Bis Classifica**
 - **Fascia V: € 1.800.000,01 e per importi fino a € 3.098.400,00 – Soa IV° Classifica**
 - **Fascia VI: € 3.098.400,01 per importi fino a € 4.200.000,00 – Soa IV° Bis Classifica**
 - **Fascia VII: € 4.200.000,01 per importi fino a € 5.538.000,00 – Soa V° Classifica**

L'Elenco è articolato in categorie di specializzazione e in classi di importo come sopra elencato.

L'operatore economico indicherà, nella propria Domanda, a quale fascia, intende essere iscritto.

Art.5 – Domanda di iscrizione all'elenco

Le domande di iscrizione all'Elenco devono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comune.buggerru@pec.it e l'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto della normativa vigente.

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso e fino al 17/11/2025 alle ore 09:00, per un periodo complessivo di 15 giorni. Le iscrizioni rimarranno comunque sempre aperte. Le istanze pervenute successivamente alla scadenza del 17/11/2025 saranno incluse nei successivi aggiornamenti dell'elenco, che avverranno con cadenza semestrale o annuale, salvo eventuali anticipazioni a discrezione dell'amministrazione, che potrà procedere ad aggiornamenti anche con maggiore frequenza.

L'eventuale presentazione delle domande con modalità diverse da quelle sopra indicate non verrà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione.

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modello messo a disposizione ed allegato come fac-simile all'Avviso pubblico di indizione della procedura di iscrizione degli operatori. Tale modello dovrà essere compilato e dovrà essere:

- debitamente redatto in ogni sua parte, precisando le classi di importo per le quali chiedono di essere iscritti;
- sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e accompagnato da copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore.

Nell'istanza dovranno essere dichiarate le certificazioni eventualmente possedute, le quali dovranno essere allegate all'istanza di iscrizione.

Gli elenchi sono aperti e non sono previsti oneri di iscrizione. Pertanto è sempre possibile presentare domanda di iscrizione.

All'atto della presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente art. 3 devono essere già costituiti.

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le sotto indicate limitazioni:

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

La mancata compilazione delle parti obbligatorie dei moduli messi a disposizione, ovvero le parti relative ai dati identificativi dell'operatore economico e le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale del presente disciplinare, comporterà il rigetto della stessa domanda.

La valutazione della domanda viene sospesa nel caso in cui la restante documentazione richiesta per l'iscrizione all'elenco sia:

- assente o compilata in modo non esaustivo o chiaro;
- non sia idonea a comprovare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema nelle categorie/classi per cui è stata presentata la domanda.

Nel caso di domanda incompleta il Comune di Buggerru può richiedere agli operatori le opportune integrazioni. Le domande incomplete saranno inserite nell'Elenco soltanto nel momento in cui le stesse verranno integrate con la documentazione richiesta dal Comune di Buggerru. Qualora la documentazione integrata non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

Il comune di Buggerru comunicherà esclusivamente tramite PEC l'avvenuta iscrizione od il rigetto della domanda evidenziandone i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

La verifica dei requisiti dichiarati viene effettuata annualmente su di un campione pari almeno al 10%.

Art.6 – Requisiti generali e speciali per l'iscrizione all'elenco

Per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, occorre essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

L'istanza dovrà contenere la richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento dei lavori e contenere i dati idonei ad identificare il soggetto per il quale viene presentata l'istanza di iscrizione.

Il modulo contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, contenuta nella domanda di iscrizione e corredata dalla copia dei documenti di identità dovrà essere redatto indicando:

6.1 - Requisiti generali di partecipazione:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle per le quali si presenta domanda di iscrizione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 94, 95, 96, 97, 98 del D.lgs. n. 36/2023 né in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008.

In caso di consorzio stabile, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

6.2 - Requisiti speciali di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici resi ai sensi dell'art. 100 del codice appalti:

per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria:

- possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), in corso di validità che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'Allegato II.12 del D. Lgs 36/2023 in base alle categorie, classifiche e fasce di importo indicate in fase di istanza di iscrizione all'elenco tra quelle indicate al precedente articolo 4.
- Ai sensi dell'Art. 4, dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 "... 1. AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE.... LE IMPRESE DEVONO POSSEDERE IL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE CONFORME ALLE NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI EN ISO 9000"

Tali certificazioni dovranno essere allegate alla domanda di iscrizione.

Art.7 – Accertamento e validità dell'iscrizione

A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, il comune di Buggerru inserirà l'operatore economico nell'elenco.

La pubblicazione del soggetto abilitato nell'elenco degli operatori economici oggetto del presente disciplinare costituisce l'unica modalità di approvazione.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa o esauriente, il Comune di Buggerru potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessarie, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, l'istanza di iscrizione verrà respinta e sarà adottato un provvedimento di diniego motivato della stessa. L'esito negativo della domanda verrà comunicato all'interessato esclusivamente tramite PEC indicata.

L'avviso che stabilisce le modalità di presentazione delle domande è approvato con determinazione.

L'elenco degli operatori economici viene pubblicato con i nominativi degli operatori iscritti.

L'iscrizione all'elenco ha validità illimitata decorrente dall'avvenuta pubblicazione sul sito web, fermo restando gli esiti della verifica ed il rispetto delle dichiarazioni di mantenimento dei requisiti rispettivamente disciplinati ai successivi art. 10 e 11.

Art.8 – Modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori

L'elenco potrà essere utilizzato dai singoli RUP.

Per le procedure negoziate il numero di operatori da invitare dovrà essere indicato nella determinazione a contrarre di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 purché superiore al numero minimo previsto dall'art. 50 del codice. Potranno in ogni caso essere indette procedure ordinarie ai sensi dell'art. 70 del codice o comunque aperte al mercato nelle quali non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Una volta consultati gli elenchi di operatori economici, il RUP seleziona gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, sulla base dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti adeguati all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di gara, in base a criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto in relazione al tipo di lavoro da affidare, e comunque nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di equa rotazione degli inviti; e privilegiando gli operatori che risultino essere stati invitati un numero minore di volte, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Resta ferma la facoltà del RUP:

- di creare appositi elenchi mediante pubblicazione di specifiche manifestazioni di interesse al di fuori del presente elenco.
- di integrare l'elenco invitando operatori economici che svolgono attività analoghe, qualora non risultino iscritti negli elenchi un numero sufficiente di operatori tale da garantire il corretto svolgimento della gara;

In ogni caso la verificata impossibilità della ditta interpellata a corrispondere all'invito, non comporta lo scorrimento del turno di rotazione.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, intendendosi per procedure comunque aperte al mercato quelle in cui non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

¹LA ROTAZIONE DEGLI INVITI COSÌ COME SOPRA RAPPRESENTATA, VERRÀ APPLICATA DISTINTAMENTE IN RELAZIONE ALLE SEGUENTI FASCE DI IMPORTO:

- **Fascia I: € 150.000,00 e per importi fino a € 309.600,00**
- **Fascia II°: € 309.600,01 e per importi fino a € 619.200,00**
- **Fascia III: € 619.200,01e per importi fino a € 1.239.600,00**
- **Fascia IV: € 1.239.600,01e per importi fino a € 1.800.000,00**
- **Fascia IV: € 1.800.000,01e per importi fino a € 3.098.400,00**
- **Fascia VI: € 3.098.400,01 per importi fino a € 4.200.000,00**
- **Fascia VII: € 4.200.000,01 per importi fino a € 5.538.000,00**

¹ Principio di rotazione riamane compatibile con l'impianto normativo del nuovo codice D.lgs. art. 49

Il principio di rotazione degli inviti si applica in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti In fase di utilizzo dell'elenco non è consentito invitare il medesimo operatore per l'affidamento immediatamente successivo, e comunque nel triennio successivo alla data dell'aggiudicazione, qualora i lavori siano della medesima categoria (prevalente) ed a prescindere dalla fascia di importo, se gli altri operatori iscritti alla medesima categoria non siano ancora stati invitati.

L'affidamento o il reinvio al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente;

costituiscono giustificazione idonee all'affidamento od il reinvio allo stesso:

- la particolare struttura del mercato;
- la riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto, altresì, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, comprovato dall'esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;
- la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- accurata esecuzione del precedente contratto.

La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva e non affidatario, deve tener conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art.9 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

Il Comune di Buggerru, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa.

Il Comune di Buggerru potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

La riduzione, sospensione, l'annullamento e l'esclusione o cancellazione dall'elenco operatori economici per le motivazioni indicate nei precedenti commi è subordinata all'avvio del procedimento in conformità alla L. n. 241/90. Lo stesso sarà comunicato alla PEC dichiarata in fase di istanza.

Art.10 – Segnalazione delle variazioni

Gli operatori economici iscritti all'elenco devono comunicare al Comune di Buggerru tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere comunicata via PEC, non oltre trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'iscrizione.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo alla sospensione dell'operatore dall'elenco di cui al precedente art. 9.

Art.11 – Forme di pubblicità e aggiornamento periodico

L'indizione della procedura di iscrizione nell'elenco del Comune di Buggerru è resa nota mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e nella sezione "Bandi di gara e contratti - Avvisi" della sezione Amministrazione trasparente del Comune di Buggerru. La stessa rimane aperta con validità temporale illimitata.

L'elenco degli operatori sarà pubblicato ed aggiornato periodicamente mediante la materiale pubblicazione dei nominativi dei nuovi operatori economici iscritti, con cadenza annuale o semestrale salvo eventuali anticipazioni a discrezione dell'amministrazione, che potrà procedere ad aggiornamenti anche con maggiore frequenza. Dell'avvenuto aggiornamento dell'elenco degli operatori sarà data comunicazione semestralmente o annualmente mediante pubblicazione annuale all'albo pretorio di apposito provvedimento ricognitivo della consistenza dell'elenco e delle relative variazioni in termini di nuove iscrizioni, aggiornamenti e sospensioni.

Art. 12 – Modalità di affidamento

L'affidamento dei lavori potrà avvenire secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 50, comma 1, lett. c) e lett. d) del D.lgs. n.36/2023 mediante procedura negoziata senza bando con consultazione rispettivamente, di almeno cinque operatori economici o dieci operatori economici a seconda della procedura, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti secondo quanto indicato al precedente articolo 8.

Art.13 – Discrezionalità del Comune di Buggerru

È inteso che l'iscrizione all'elenco degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun impegno da parte del Comune di Buggerru a dar corso ad affidamenti di lavori per le categorie per le quali è richiesta l'iscrizione.

Il Comune di Buggerru in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all'elenco potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di affidamento, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'elenco possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'elenco alla quale è iscritto.

Resta altresì ferma la facoltà del Comune di Buggerru di non ricorrere agli operatori iscritti all'elenco ovvero di ricorrervi parzialmente nei sotto indicati casi:

- quando si tratti di lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco;
- qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori iscritti, inviando o interpellando altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

Le disposizioni del presente disciplinare devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 15 Privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: "Comune di Buggerru", con sede legale in via Roma n. 40, 09010, Buggerru (SU), P.IVA 00523140929, telefono +39 0781 54303, PEC comune.buggerru@pec.it;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte dell'Ente di funzioni istituzionali inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione;

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 - 00186 Roma - t. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

Il Responsabile del procedimento

Geom. Antonio Mattana
(f.to digitalmente)